

Regolamento per la fruizione dell'Area di Caccia Specifica “Fraschetta”

Ambito Territoriale di Caccia AL2 “Pianura Alessandrina”

Art. 1. Costituzione e Territorio

1. L' ACS della Frascchetta è delimitata dai confini evidenziati nella cartografia allegata al presente regolamento e, in ogni caso, dai territori compresi all'interno delle vie di comunicazione di seguito descritte:

a nord Autostrada A21, a ovest Strada Provinciale 82 e Strada Statale 35 bis dei Giovi, a sud dalla via Emilia, ad est Strada Carezzana, per una superficie totale di ha 5917.

Art. 2. Finalità

1. L'ACS della Frascchetta è finalizzata alla massima e maggiore tutela della Starna autoctona (*Perdix Perdix*), specie di particolare pregio che da tempo alberga nell'area sopra indicata, tramite modalità scientificamente validate, miglioramenti ambientali ed idonea vigilanza, compatibili con lo sviluppo agro-silvo-pastorale con l'esercizio dell'attività venatoria, nonché con le altre risorse economiche ivi insistenti.

Art. 3. Modalità e limiti di fruizione dell'ACS della Frascchetta ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria

1- Sono autorizzati all'esercizio dell'Attività venatoria nell'ACS della Frascchetta tutti i cacciatori ammessi all'ATC AL2.

2- Ai fruitori dell' ACS Frascchetta è fatto espresso divieto di ostacolare l'esercizio di qualsivoglia attività di tipo scientifico, censorio, turistico e sportivo, organizzate o autorizzate dall'ATC AL2, in quanto prodromiche al mantenimento ed al miglioramento dell'ACS della Frascchetta, anche qualora tali attività venissero espletate durante le giornate di caccia.

Art. 4. Tempi e modalità di prelievo

1.- L'esercizio venatorio all'interno dell'A.C.S. della Frascchetta, da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 1, non comporta differenziazioni rispetto all'esercizio della caccia negli altri territori dell'ATC AL2, quanto a calendario venatorio, orario di caccia, specie oggetto di prelievo e modalità di esercizio dell'attività venatoria.

2- Nell'A.C.S. è comunque vietato il prelievo della Starna (*Perdix perdix*)

Art. 5. Attività scientifica, censoria, turistica e sportiva

Il Comitato di Gestione dell'ATC AL2, al fine di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche, agricole ed ambientali, può organizzare e/o autorizzare qualsivoglia attività scientifica, censoria, turistica e sportiva, di concerto con gli enti e le associazioni settoriali, purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'Ambito Territoriale di Caccia.

Art. 6. Rinvio a norme

1.- Per tutto quanto non è specificamente previsto dal presente regolamento, si osservano le norme contenute nella Legge Regionale 70/1996 e nella Legge 157/1992.